

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

- 1.01** E' costituita l'associazione denominata "Officina Salute ONLUS" (nel prosieguo per brevità "Associazione").
- 1.02** L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 – Sede e durata

- 2.01** L'Associazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede nel Comune di Milano e inizialmente nel luogo indicato nell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti modifica statutaria.
- 2.02** Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.
- 2.03** L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopi

- 3.01** L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di solidarietà umana e sociale e persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria.
- 3.02** L'Associazione si propone di promuovere attività finalizzate al miglioramento della qualità di vita e della salute di soggetti ammalati o comunque portatori di fragilità fisica, psichica e sociale, realizzando nei confronti di tali soggetti progetti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, attraverso interventi integrati psicosociali quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività psicomotorie, di *counselling*, musico-terapia, arte-terapia ed altre terapie espressive.
- 3.03** In particolare l'attività dell'associazione si rivolge alle seguenti tipologie di soggetti:
- persone affette da stati di malattia, che determinano una disabilità fisica e/o psichica o che si trovino in condizioni di svantaggio o di disagio sociale a causa della malattia,

- famigliari dei soggetti di cui sopra, che si trovino in difficoltà nella gestione, sia fisica che emotiva, del parente ammalato o della malattia stessa,
- soggetti che presentino una particolare fragilità per condizioni sociali disagiati o per la presenza di elevati livelli di stress.

3.04 Inoltre l'associazione si incarica di promuovere e finanziare eventi di educazione alla salute e di formazione delle figure professionali coinvolte nella gestione del malato realizzati da altre ONLUS o associazioni senza scopo di lucro nei limiti di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D. Lgs. 460/1997.

Articolo 4 - Attività Strumentali e/o Accessorie al perseguimento degli Scopi

4.01 L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, purchè nei limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, e quindi in via esemplificativa:

1. collaborare, promuovere, sostenere, anche finanziariamente, enti e strutture sanitarie pubbliche e private, altre ONLUS, fondazioni, comitati che operano nell'ambito dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
2. organizzare e gestire manifestazioni ed eventi in occasione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di raccolta fondi.

4.02 Inoltre, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà:

- a. organizzare e realizzare iniziative di raccolta fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, intese a favorire la realizzazione dei propri progetti;
- b. promuovere e finanziare progetti di ricerca che possano valutare scientificamente gli effetti delle attività svolte nei limiti di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D. Lgs. 460/1997;
- c. organizzare e promuovere iniziative di *empowerment* per pazienti e familiari;
- d. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore del mantenimento della salute e della prevenzione della malattia.

4.03 L'Associazione potrà infine compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o

utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto e la vendita a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
- c) stipulare convenzioni o, comunque, accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;
- e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

4.04 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 - Patrimonio

5.01 Il patrimonio della Associazione è costituito dalla dotazione iniziale eventualmente già indicata nell'atto costitutivo.

5.02 Tale patrimonio può essere accresciuto:

- a) dalle quote sociali e da eventuali apporti volontari dei Soci;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
- c) dai contributi di organismi internazionali;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- e) da ogni altra entrata derivante dalle attività svolte, anche commerciali, dall'Associazione.

5.03 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

Articolo 6 - Soci

- 6.01** L'Associazione è costituita dai:
- Soci Fondatori;
 - Soci Ordinari;
 - Soci Onorari.
- 6.02** I Soci Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o con il versamento di una somma di denaro o prestando la propria opera o specifica competenza e sono indicati nell'atto costitutivo. Possono divenire soci fondatori, successivamente, coloro che, versando la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, sono ammessi dallo stesso Consiglio in qualità di Fondatori in ragione di particolari apporti all'attività dell'Associazione.
- 6.03** I Soci Ordinari sono tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche, ammessi dal Consiglio Direttivo, che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 6.04** I Soci Onorari sono tutte quelle persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito dell'impegno sociale, che condividano nella totalità gli scopi e lo spirito della Associazione che vengono ammesse a farne parte, con delibera adottata dall'Assemblea dei Soci.
- 6.05** Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 6.06** E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 6.07** La domanda di ammissione del Socio Ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante Socio.
- 6.08** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 7 - Diritti e Doveri dei Soci

- 7.01** I Soci hanno il diritto di:
- essere informati sulle principali attività e iniziative dell'Associazione;

Officina Salute STATUTO

- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali;
- recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione. E ciò fermo restando che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

7.02 I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Articolo 8 - Perdita della qualità di Socio

8.01 La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

8.02 Perdono la qualità di socio per esclusione, ai sensi dell'art. 8.01, lett. c):

- (i) coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
- (ii) coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.

8.03 La perdita di qualità dei Soci nei casi di cui all'art. 8.01, lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

8.04 In caso di morte, recesso o esclusione di un Socio la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi Sociali e Cariche Elettive

9.01 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Contabile, ove nominato.

9.02 Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

- 10.01** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
- 10.02** L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:
- a. discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b. definisce il programma generale annuale di attività;
 - c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti ed il Revisore Contabile, ove istituito o obbligatorio per legge;
 - d. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - e. delibera sulla responsabilità degli amministratori;
 - f. decide sui ricorsi di cui agli articoli 6.08 e 8.03;
 - g. discute e decide su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda opportuno sottoporre all'Assemblea.

Articolo 11 - Convocazione e Quorum dell'Assemblea dei Soci

- 11.01** L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.
- 11.02** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante invio a cura del Presidente di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che ne attesti l'avvenuta ricezione - telegramma o fax o e-mail - indirizzata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.
- 11.03** In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'art. 11.02 almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.
- 11.04** L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede della convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 11.05** Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i Soci, e tutti i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore Contabile, se nominato,

Officina Salute
STATUTO

sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 11.06** E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
- 11.07** L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la metà dei Soci; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.
- 11.08** L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.
- 11.09** Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono adottate con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.
- 11.10** Ciascun Socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da un altro Socio.
- 11.11** Per votare si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.
- 11.12** Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

- 12.01** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a (7) sette componenti nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 12.02** I componenti del primo Consiglio Direttivo sono indicati nell'atto costitutivo.

Officina Salute
STATUTO

- 12.03** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dal presente Statuto, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:
- a. elegge tra i propri componenti il Presidente;
 - b. elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
 - c. revoca il Presidente e il Vice Presidente;
 - d. dà attuazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - e. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
 - f. predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - g. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - h. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - i. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci
 - j. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - k. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 8.03.
- 12.04** Il Consiglio Direttivo può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 10, sesto comma, del lett. e), Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Inoltre, è in facoltà del Consiglio Direttivo emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.
- 12.05** Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

- 12.06** In caso venga a mancare in modo irreversibile – per revoca, per morte, dimissioni, impedimento permanente uno o più amministratori o il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto decaduto.
- 12.07** Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto fintantoché non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria.

Articolo 13 - Convocazione e Quorum delle riunioni del Consiglio Direttivo

- 13.01** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
- 13.02** La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico che ne attesti la ricezione almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
- 13.03** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 13.04** Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 13.05** Anche senza convocazione formale, il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito quando intervengono tutti i Consiglieri ed il Revisore Contabile, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 13.06** Le votazioni sono palesi, ad eccezione delle delibere di cui all'art. 12.03, lett. a), b), c) e k) e comunque tranne i casi in cui ne venga fatta richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 13.07** Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

- 13.08** E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.
- 13.09** Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 14 - Presidente

- 14.01** Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 12.03, lett. a) e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.
- 14.02** Il primo Presidente è indicato nell'atto costitutivo.
- 14.03** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
- 14.04** Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio, nonché nominare arbitri.
- 14.05** Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, ad altri Consiglieri o a Soci con procura generale o speciale.
- 14.06** In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 15 - Vice Presidente

- 15.01** Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12.03, lett. b), cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.
- 15.02** Il primo Vice Presidente è indicato nell'atto costitutivo.

- 15.03** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente; il Consigliere più anziano sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 15.04** Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16 - Il Revisore Contabile

- 16.01** Il Revisore Contabile, ove obbligatorio per disposizione di legge e/o nominato dall'assemblea anche tra persone esterne all'associazione, dovrà essere soggetto avente particolari competenze amministrative e contabili.
- 16.02** Il Revisore Contabile vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua le verifiche di cassa.
- 16.03** Il Revisore Contabile resta in carica tre anni e può essere rinominato.
- 16.04** Il Revisore Contabile partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Esercizio Sociale e Bilancio

- 17.01** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 17.02** Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
- 17.03** Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 3.
- 17.04** Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 18 – Sostenitori e volontari

- 18.1** Possono divenire Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo, versano la quota stabilita con regolamento del Consiglio Direttivo stesso.
- 18.2** I Sostenitori non assumono la qualifica di soci.
- 18.3** Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi dell'apporto di Volontari che dovranno essere opportunamente assicurati, a cura e spese dell'Associazione, contro le malattie e gli infortuni che possano derivare dall'attività svolta in favore dell'Associazione e per responsabilità civile verso i terzi.
- 18.4** Possono divenire Volontari dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono contribuire alla realizzazione delle attività in modo spontaneo e gratuito.
- 18.5** I Volontari non assumono la qualifica di soci.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione

- 19.01** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea ed avviene secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.
- 19.02** In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dell'Ente individuato dal Consiglio Direttivo, tra le ONLUS o tra quelle organizzazioni che perseguono fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Norma finale

- 20.01** L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.